LA
POESIA NELLA DISCIPLINA DEL GIURE
E LA
RAGIONE PENALE DANTESCA

PER

L' AVV. CAV. TEODORO BONANNI

DEI BARONI D'OCRE

DIRETTORE DELL' ARCHIVIO DI STATO DELLA PROVINCIA DELL' AQUILA

AQUILA

STAB. TIP. GROSSI

1890

ALL' EGREGIO AMICO

AVVOCATO FRANCESCO VISCA

DOTTORE IN DRITTO

IN SEGNO DI AFFEZIONE E DI STIMA

QUESTE PAGINE SULLA RAGIONE

PENALE DANTESCA

L' AMICO TEODORO BONANNI

OFFRE CON LIETO ANIMO

Scientia est amica omnibus.
PLATONE

I. La *Poesia* largamente si contiene nella Disciplina del *Giure;* per essa diviene più leggiadra ed adorna, come bellamente ci ricorda il nostro Andrea da Isernia (1), col mantenere il buon costume (2), e ad educare il cittadino (3), nella rettitudine. — I primi Poeti furon tutti Filosofi, e divennero Legislatori; Solone, come Tullio ci riferisce, soleva vantarsi ne' suoi versi, di voler divenir vecchio, apparando tutto dì (4), il cui sentimento si ravvisa riportato dal Giureconsulto Pomponio nel Testo del Dritto Romano (5), ond'è che Platone profferì che i Poeti cantar dovessero le leggi (6): ed in esecuzione di questa Platonica instituzione nella nostra legale scienza, ravvisiamo non esservi stata cosa, che abbiano i Poeti cantato, che i Giureconsulti non abbian similmente profferito, nè che i Giureconsulti abbian profferito, che i Poeti non abbiano alternamente cantato. (7)

E quindi non meno gli Augusti Cesari, che i Sommi Pontefici àn voluto versificare in dettando le leggi, cui portarono

1) In fine prohem. foedorum.
2) L. 1. ff. de just. et jur. — Ovidio de art. Lib. 3.
3) Et facit ad mores ars quoque nostra bonos Ovid.
4) Cicerone in Caton, Cap. 8.
5) L. 20 ff. de fideicom. libert.
6) Platone de legibus Lib. 7.
7) Scipione Gentile Patergolo ad Pandectas Lib. 2.

nell'uno, e nell'altro Diritto Civile, e dei Canoni, talchè veggiamo essersi servito il Testo della dottrina del Latino Poeta (1), e con essa aver talora definita la quistione legale, e similmente con quella del Greco Poeta (2). Laonde la Poetica Legale ci erudisce non men delle favole (3), che di varie specie di poetici componimenti, come della *Satira*, di cui dice in parlando della ragione d'imparare le antiche leggi: *et primi anni hoc opus legentibus tradebatur, non secundum aedicti perpetui ordinationem, sed passim, et quasi per Satyram collectum, et utile cum inutilibus mixtum* (4), *dell'Epigramma* (5), *dell'Elegia* (6), *del Cantico* (7), *e del libello famoso, o ingiurioso* (8).

Senzacchè a ragion dell'abito acquistato negli studii della Poesia, gli antichi Giureconsulti spesso ànno usato nel comporre delle leggi una orazione poetica, e soprabbondante, come usò Ulpiano in commendando la sua patria (9), e senza talora essi avvedersene, sono scappati fuor della penna moltissimi versi, non già di quei giambici, i quali benchè sovente cadono nei discorsi anche familiari, vengono da Aristotile e da Marco Tullio appellati somigliantissimi all' orazione, ma anzi degli esametri. — Giavoleno con un politissimo verso così: *cum olea immatura — Plus habeat reditus, quam si matura legatur* (10). Altra fiata Paolo: *Legatus damni infecti promittere debet* (11). Ed altrove lo stesso: *Cum sponsus sponsae servum donasset, eumque — In dotem accepisset, ante usucapionem* (12). E Pomponio: *Cum mihi redhibeas furtis noxisque solutum* (13). Ed in altro luogo: *Vas aliquod mihi tradideris, et dixeris certam, Mensuram capere, vel certum pondus habere* (14). Si-

---

1) L. 1. ff. de mort. causs. donat.
2) §. item praetium Instit. de empt. et vendit.
3) L. 29 §. 1. ff. pro socio. in verbo — *Societatem leoninam*.
4) Prohem in §. 1. de rat. doc. Et in titol. de latin. lib. toll.
5) Inst. §. 5. de publ. judic. — L. 5. §. 10 de Injuriis.
6) L. 9. Cod. de suis et legittimis.
7) Paolo Lib. 5. sententiarum Tit. 4. §. 15.
8) L. 5. §. 9. ff. de injuriis.
9) L. 1. in pr. ff. de censibus.
10) L. penult. ff. de usu et usufructu.
11) L. 28 ff. de judiciis.
12) L. 12 ff. de publ. in rem act.
13) L. 46 ff. de aedil. aedicto.
14) L. 6 §. 4. ff. de act. empt.

milmente Ulpiano: *Et si forte auriga fuit, cui usus equorum* (1). Come in altri testi esso stesso profferisce: *mutum morbosum esse Sabinus ait* (2). E parimenti in altro luogo:.... *et personas ex quarum rostris aqua salire solet* (3). E Cajo: *Servo legato legari posse receptum est* (4). E Marziano: *Libertas non privata, sed publica res est* (5). E Trifonino: *Adgnati vero patris, quasi filius ante* (6). E Paolo: *Idem dicendum Mauritianus ait* (7). E Cajo: *Interdicto uti quo prohibetur ei, vis fieri* (8). E Scevola: *Pro solido pignus vendere quisque potest* (9). Ed in altro testo si detta parimenti il seguente verso (10): *His ita dispositis, repetita lege jubemus*. E similmente ravvisiamo che rimase attonito Accurzio, allorchè s' incontrò a leggere in altro testo (11): *Non id circo minus quod te Limenareha creato*. E nella guisa istessa, un altro Testo cantar ne udimo (12): *Fructus pendentes, fundi pars esse videntur*, nel quale, siccome viene avvisato dal Gribaldo, se pensato non avesse studiosamente di versificare, avrebbe potuto senza meno, rispondere con più brevi note alla legale richiesta, ed invece del suddetto verso iscrivere per ventura: *fructus pendentes fundi partem esse* (13). Ed in altri testi recitati si scorgano i versi di Virgilio (14): anzicchè in cento e mille altri, si trovano le sentenziose dottrine di più antichi Poeti, e per lo più delle volte le nostre leggi àn colto il più bel fiore dal Greco e dal Latino Poeta (15), affermando che a ragion

1) L. 12 §. 4. ff. de usu et habit.
2) L. 9. ff. de aedil. aedicta.
3) L 17. §. 9. ff. de aet. empt.
4) L. 69 in pr. ff. de legat. 1.
5) L. 53 in pr. ff. de fidecium libert.
6) L. 9. §. 1. ff. de reb. dubiis.
7) L. 36 in pr. ff. de haeredit. petit.
8) L. 9. ff. de relig. et sumpt. funer.
9) L. 11. ff. de distract. pignor.
10) L. Deo nobis §. his ita dispositis Cod. de Episc. et Clericis.
11) L. non ideireo minus Cod. de lib. caus.
12) L. fructus pendentes Cod. de liber. vendic.
13) Gribald. in rat. stud. in jur. Lib. 3. pag. 103.
14) L. quae extrinsecus ff. de verb. obl. e L. si quemquam Cod. de Episc. et Cler.
15) §. Item Lex Cornel. Instit. de publ. judicis — L. 1. ff. de contrah. empt. — L. si uxor ff. de adult. — L. 1. ff. de donat. causs. mort. — L. intantum ff. de rer. divis. ed altre molte leggi.

della loro eccellenza, s'intendano sotto questi nomi Omero e Virgilio (1). E ravvisiamo che la Glossa spesso suole registrare quelli specialmente del detto Latino Poeta (2), ed altresì degli altri Greci e Latini, or citando in alcuni Testi i versi di Persio (3), or del Properzio (4), ed altrove recando sovente i versi di Orazio (5). Ma vieppiù si vale in molti altri luoghi di quei di Ovidio (6), e talora di Lucano (7), ed altrove del Claudiano (8), e spesso del Giovenale (9), e più frequentemente suole trascrivere il sentenzioso carme di Catone (10). Ed innumerevoli altre fiate, rimasero registrati i versi di altri Poeti, tacendone il nome, perchè forse talora da essa stessa composti, siccome in moltissime chiose può riscontrarsi (11).

Quindi seguendo l'esempio e le norme delle stesse leggi che ben si può con ottimo dritto allegare le autorità, le dottrine, e le sentenze dei Poeti, al deffinimento delle cause (12): della qual cosa il Testo, e la medesima ce ne assicurano (13). Ed i legali Scrittori seguendo poscia il costume stesso delle leggi e delle chiose, con quello insieme di più antichi Filosofi (14), ornarono non meno i loro Volumi colle sentenziose dottrine de' Poeti, come presso di essi si ravvisa, che parimenti se ne valsero intorno alla stessa legale esposizione, come fra

---

1) §. sed jus Instit. de jur. natur.

2) L. L. Iulianus §. item qui verum ff. de act. empt. — L. si uxor ff. de adulter. — L. justissim ff. de aedil. edictu — Ed altre leggi.

3) L. Barbarius in fin. ff. de Offic. Praetor. — L. 1. Cod. de errore calcul.

4) L. un. Cod. de Senat. Cons. Claud.

5) Glossa in L. 1. ff. de just. et jur. — In molte Leggi e Glosse si leggono i versi del Venosino, che per amor di brevità non si riferiscono.

6) Glossa in L. si debitori ff. de judiciis — L. illicita §. sicuti ff. de offic. Press. — ed in altre leggi.

7) Glossa in fin. L. ff. de rer. divis.

8) Glossa cum hi ff. de transact. — L. Imperialis Cod. de nuptiis.

9) Glossa in L. stemmata ff. de gradibus — ed in altre molte leggi.

10) Glossa in hac ne in prohem ff. L. actus, legitime ff. de reg. juris — ed in altre molte leggi.

11) Glossa in prohaem. ff. §. non vero — L. 1. ff. de orig. jur. — L. si mulier §. si metu ff. quod metus causa. — ed in altre leggi.

12) L. 1. ff. de orig. juris — ed altre leggi.

13) L. 3. Cod. de dotis proimiss. — ed altre leggi.

14) De Afflictis in proem in Conput. Neap. ad Napod. N. 17 Litt. B.

gli altri il Giureconsulto Bartolo del nostro Dante Alighieri (1), talchè innestando con leggiadro modo la Poetica alla Giureprudenza, ed intrecciando al lauro di Poeta quello di Giureconsulto, rendendo in tal modo il glorioso serto più adorno con duplicate frondi, cinsero di doppia ghirlanda la dotta ed onorata fronda, siccome tra i più antichi Giureconsulti, che furono ossequiosi al santo genio delle muse, vengono annoverati Caio, Sabino, Paolo ed Ulpiano. E tra coloro che vieppiù fiorirono nella Poesia, non meno che nella Giureprudenza, viene nel primo luogo collocato Erennio Modestino, il quale aggiunse all'opre del Virgilio gli squisiti argomenti (2), e Seneca parimenti gran Poeta e Giureconsulto, di cui il nostro Isernia scrive avere esso rimasto famoso il nome, non meno nel plauso della legale, che parimenti della poetica dottrina (3). Ed inoltre Giulio Montano, Germanico, Cajo Asinio, Gallo, Cornelio Severo, Clodio Sabino, M. Anneo Lucano, Giunio Giovenale, Prudenzio Clemente, i quali tutti divennero rinomati poeti e celebri Giureconsulti.

E fra i meno antichi Cino da Pistoia, chiarissimo per i suoi legali Volumi, ed insieme per le Toscane rime: E il Roffredo, e Pietro Blesense, ed Andrea Alciati eruditissimo Scrittore poetico e legale. E Matteo Gribaldo, che per additarci più espressamente l'innesto suddetto, á accoppiato nel volume istesso, a due libri di Giurisprudenza, il terzo di Poetica, cui espone varii Testi e Titoli legali. E de' nostri Napoletani il Duca Pisacane, che portò in verso latino le Instituzioni del Dritto, Pier delle Vigne, Anton Panormita, Francesco Marchesi, Scipione Capece. Girolamo e Francesco de Pietri, e l'ultimo fra Noi Niccola Niccolini, di Chieti, e Alessandro Mastroddi di Tagliacozzo, che tradusse quest' ultimo in verso esametro latino la prima parte del Codice Civile Napoletano, che disgraziatamente inedita rimase.

Tutti questi ultimi àn bevuto nello inesausto fonte del grande letterato, del Sommo Poeta, filosofo e Rettorico perfetto (4),

---

1) Bartolus in L. si ut propositis Cod. de dignit. lib. — Bartolo, nato in Sassoferrato nel 1353 divenne grande Geto mediante lo studio delle opere del Sovrano Poeta Italiano — Dante Alighieri.

2) Matteo Gribaldi Lib. 3. de Preth. stud. in jur.

3) Isern. in Tit. qui succed. tom. in 1. Rubr. Num. 17.

4) Fornaciari, esempii di bello scrivere in prosa. Dante Alighieri p. 190.

dotto per ogni scienza, nella Politica, nella Teologia e in tutti i rami dello Scibile umano, ed in singolar modo nella scienza del *Giure penale.*

II. Nella serie dei ritratti dei Giureconsulti (1) trovo quello di Dante Alighieri, tolto dal Museo di Marco Mantova Bonavida, Giureconsulto Padovano.

Postomi allo studio delle Opere di quel Sovrano ingegno, ebbi ad accertarmi ch' effettivamente tale lo fu, allorchè parlò della *Legge, dei Reati e delle pene, della distinzione e della proporzione delle stesse ai reati, della imputabilità, della classificazione dei reati, del Magistrato e del giuramento* — Alle pruove.

1. Disse per la *legge*, che Dio creò l' uomo sociale, nè v' à alcuno che abbia il lume dell' intelletto che lo neghi. La società è la naturale, ed ispontanea unione delle forze, comandata all' uomo dalla Provvidenza, e regolata dalla legge della necessità per raggiugnere lo scopo comune della prosperità, mercè il perfezionamento. Dunque la Società importa *leggi:* la legge è la *regola direttiva* della vita (2); è la *ragione scritta* (3); è una *guida o freno*, che indirizza l' istinto, che governa le umane tendenze, onde non corrano dietro *al torto amore*, è che debba tener l' uomo dentro a sua meta (4).

L' arte di bene è di equità (5): se gli uomini bene conoscessero l' equità, e conosciuta, la servassero, la ragione scritta non sarebbe mestieri (6), onde convenne legge per fren porre (7). È certo; senza esso fora la vergogna meno (8). La ragione *jus* è una proporzione reale e personale tra uomo e uomo, la quale quando si osserva, conserva l' umana congregazione, e quando è corrotta, la corrompe. . . È necessario che il fine di qualunque ragione, sia il bene comune, ed è impossibile che sia ragione quella, che non attende al bene comune. Epperò Tullio

---

1) Illustrium Iureconsultorum Imagines — Romae — 1566 in 4.°
2) Dante — De Monarchia — 1, 15.
3) Convito IV. 9.
4) Purgat. XIV. 144.
5) Convito IV. 9.
6) Convito IV. 9.
7) Purgat. XVI. 94.
8) Purgat. VI. 90.

nella *prima Rettorica* dice: che sempre si vuole interpetrare le leggi a utilità della Repubblica. E se le leggi non si dirizzano ad utilità di coloro, che sono sotto la legge, ànno solo il nome di leggi, ma in verità non possono esser leggi.

Imperocchè conviene che le leggi puniscano gli uomini insieme a utilità comune (1), non è la civiltà a fine delle leggi, ma anzi le leggi a fine di civiltà (2): perchè una civile comunanza uno Stato cresca e fiorisca, fa mestieri che le leggi non sieno un nome vano senza subjetto. Che importa se vi sian le leggi, se pochi pongan mano ad esse? (3) Dinanzi alla veneranda autorità della legge non vi debbono essere nè immunità nè previlegii; tantoppiù che dove l'argomento della mente s'aggiugne al mal voler e alla possa, nessun riparo vi può far la gente (4).

L'osservanza alle sacrosante leggi, che della naturale giustizia imitano l'imagine, se lieta e se franca non solamente provasi non essere servitù, ma anzi, a chi guarda diligentemente, apparisce, quale essa è la maggiore delle libertà: e che altro è in fatti la libertà, se non il libero passaggio della volontà all'azione, passaggio che le leggi appianano ai loro seguaci? (5)

Le leggi debbono esser chiare, ci ricorda ancora il Sovrano Poeta, e precise, nè soggetto alla troppo facile interpetrazione altrui. Giustiniano altamente loda, perchè dentro alle leggi, con che quel Savio Imperatore racconciò il freno all'Italia (6), trasse il troppo e il vano (7), e per esse illuminò le genti a vita civile. . . Le leggi vogliono esser corrette con discrezione con l'occhio della ragione, mercè cui essa apprende la differenza delle cose in quanto sono ad alcuno fine ordinate (8), e con amore e zelo della giustizia. Onde il Poeta, rivolgendosi alla Patria sua esclamava: E le focose tue mal giuste leggi

1) De Monarchia II. 5.
2) De Monarchia I. 14.
3) Purgat. XVI. 97.
4) Inferno XXXI. 53.
5) Epistola VI. 5.
6) Purgat. VI. 88.
7) Parad. VI. 13. XXVII. 140.
8) Convito I. 14.

con discrezione correggi, sicchè le laudi il mondo per divin regno (1). La frequente mutabilità delle leggi è rovinosa sempre al regime pubblico, sicchè il Poeta con fierissimo disdegno rimprovera Fiorenza pei suoi tanto sottili provvedimenti. Atene e Lacedemone, che fecero l' antiche leggi, e furon sì civili fecer al viver bene un picciol cenno verso di te, che fai tanto sottili provvedimenti, che a mezzo novembre non giugni quel che tu d' ottobre fili (2).

Non lasciò di ammaestrarci, che debbonsi lasciare le dottrine vaghe, incomprensibili, appigliandosi invece alla esperienza, ch' è il fondamento solidissimo di tutte le scienze, e di tutte le arti umane, ch' esser suole fonte a rivi di vostr' arte (3); tracciando Egli non come Ghibellino, ma come Filosofo di presunzione i Giureconsulti, che li condannava col silenzio, perchè dispreggiavano la filosofia speculativa (4), per essere la scienza nemica della crudeltà (5). Abominava e dispreggiava gli errori delle genti, non per infamia o vituperio degli erranti, ma degli errori (6), acciocchè la gente, che per mal cammino andava, per dritto calle si drizzasse. Egli stesso, che si chiamò il cantor della rettitudine (7), nell' XI dell' Inferno, e nel XVII del Purgatorio si fece sapientemente ad interpetrare e librar con giusta lancia ogni operazione che merta pena (8), e creò un nuovo Codice penale, basando per principio che secondo la colpa si segna la gradazione, e si giudica la gravità.

2. nella prima cantica tratta il nostro Sovrano Poeta dei *delitti e delle pene*. Ogni trasgredimento di una legge penale constituisce un *reato*: questa definizione Dante la fa dare da Virgilio (9), dalla quale ne sorgono per corollarii; che le azioni umane non generano di per se i reati, ma diventano tali per lo trasgredimento della legge che le dichiara puni-

---

1) Canzone XX. 3.

2) Purgat. VI. 139 e vedi Carmignani Dissertazione sulla Monarchia di Dante.

3) Parad. II. 94.

4) De Monarchia II. 10.

5) Inferno II. 100.

6) Covito IV. 1.

7) De Vulgari eloquio II. 2.

8) Purgat. XVII. 115. Orazio lib. III. Od. 24.

9) Inferno I. 124.

bili (1): che non tutte le azioni possono generare reato, ma quelle solamente che sono contrarie alla conservazione e tranquillità del corpo sociale, perchè queste soltanto sono oggetto delle leggi penali (2): e che il solo pensiero di voler delinquere non costituisce reato (3).

Il reato si compone di due elementi del dolo e del danno: se le azioni umane sono quelle che, trasgredendo la legge, fan nascere i reati, è mestieri guardare i principii conoscitori e determinanti di tali azioni, che sono la intelligenza e la volontà, per così dichiararle più o meno imputabili; in un verso e mezzo Dante strinse e riunì queste teorie: . . . *D' ogni malizia ch' odio in Cielo acquista, Ingiuria è il fine. . . .*

3. Il male che viene minacciato, ed inflitto contro l' autore di un reato, chiamasi *pena* E poichè i mali consistono o nella sofferenza di un dolore, o nella privazione di un piacere, di un bene, di un diritto, ne segue che la pena o è una sofferenza, o una privazione (5). Se questa pena è un male da darsi all'autore del reato, è d' uopo di conoscere prima un tale autore, e quindi *applicargli la pena* (6), che aver deve sempre una *scala*, che il nostro Poeta *distinse* nei suoi nove cerchii (7), e che le *proporzioni* ai *reati* (8).

La pena è la riparazione di un dovere violato, la retribuzione del male per male; la sua ragione sta nella violazione del precetto, *egli é ribellante alla sua legge* (9): la sua applicazione dev' essere impreteribile, nè può dipendere da eventuali successi, ed oltre della sua certezza: il principio della tutela giuridica esige per logica necessità, che sia *irredemibile*(10). La società *vuole che il debito si paghi* (11); il pianto giusto

---

1) Purgat. XXVI. 115.
2) Inferno II. 88.
3) Inferno XVI. 118.
4) Inferno XI. 22.
5) Inferno III. 16. VI. 18. I. 123. 130.
6) Purgat. XVI. 97 = Inferno V. 5 XXVIII. 43. XXXIII. 85.
7) Inferno III. 49. IV. 28. VII. 110.
8) Inferno III. 1. — XXX. 78. XXVIII. 139. VIII. 61. XX. 13. XXIII. 55 XIX. 15. XXIV. 119. V. 37.
9) Inferno I. 125. 132.
10) Inferno III. 44. 45 e 9.
11) Purgat. X. 108.

deve venire *di rietro* ai danni (1); il martirio dev' essere al furore del loro compito (2): la pena se alla colpa si misura, nulla giammai si giustamente morse (3). Le circostanze, che accompagnano la colpa, possono crescere e diminuire la imputabilità: molti esempii ce ne offre il nostro Giureconsulto Alighieri (4): di quì la ragione, perchè altri sostengono minor la penitenza, e perchè dai più folli sien dipartiti, e perchè non cruciata la . . . giustizia gli martelli (5): egli vuole che si osservi il contrapasso (6); il patire, cioè, commisurato al precedente operare (7), massime nelle azioni ingiuriose. Quando si commette la colpa, questa non dev' esser giudicata secondo la materia, ma secondo la mente del Legislatore (8): il mondo vuol dare colpa all' oppresso, ma la pena venuta dal vero, dirà dov' è il vero fallo (9).

4. La punizione non è semplicemente pena all' ingiuriante, ma pena data all'ingiuriante da chi à una giurisdizione di punire: onde se la pena non è data dal *Giudice* ordinario, non è punizione, ma piuttosto ingiuria (10): quindi il Giudice non dev' esser cupido (11), non deve avere l' animo perturbato (12), nè ascoltare l' una parte (13) l' opinione comenta non lo deve piegare in falsa parte, nè l' affetto piegargli l' intelletto (14). Guai se la pena, ch' è giudicata in se l' accu-

1) Parad. IX. 5.

2) Inferno XIV. 65.

3) Parad. VII. 40. 97.

4) Inferno XII. 46. XXV. 2. — Purgat. XVII. 22. — Parad. VIII. 104. — inferno XXXIII. 88. — Inferno I. 97. V. 55. — Convito IV. 14. 24. 26.

5) Inferno XXX. 40. XXIII. 1115. XXVII. 116. XXVIII. 97. 135. 138. XXX. 89.

6) Inferno XXVIII. 132.

7) Parad. XVII. 115.

8) Parad. XXVI. 115.

9) Parad. XVII. 115.

10) De Monarchia II. 2.

11) De Monarchia I. 13. — Parad. XIII. 112. 130. 142. — Inferno IV. 21. X. 14. — Purgat. V. 35. VI. 54. — Petrarca Sonetto 48. 74 — Canzone XVI. 7. — Tasso V. 55.

12) De Monarchia I. 13.

13) Convito I. 5.

14) Parad. XIII. 119. II. 52. III. 29.

sa (1), non è giusta vendetta, ed è fatta contro coscienza (2), e conchiude che non si pronunzia una sentenza irrevocabile, se non dopo la più diligente e matura disamina, onde non paia ingiusta la nostra giustizia agli occhi dei mortali (3). Giustizia in se, e in propria natura considerata, è una certa rettitudine e regola, che da ogni parte scaccia il torto (4).

5. Ci ricordò da maestro della *imputabilità*, dicendoci che l' uomo è imputabile ne' suoi traviamenti, avendo egli innata la virtù che consiglia, la quale deve custodire la parte dell' assenso, aprendola ai buoni desiderii, e chiudendola ai cattivi (5), giudicandosi nel volere, nel non volere nostro la malizia e la bontade (6). La espressione dei principii supremi del reato, della imputabilità, cioè, nozione ingenita del bene e del male, e libero arbitrio, il Divino Poeta la dichiarò quando disse: *Questo è il principio l' à onde vi piglia cagion di meritare in Voi secondo che buoni e rei amori accoglie e veglia* (7). *Lume v' è dato a bene ed a malizia. E libero voler che se fatica nelle prime battaglie col ciel dura, poi vince tutto, sebben si nutrica.* (8). Un' azione dunque prodotta dal consenso della intelligenza, e della libera volontà dell' agente è imputabile, l' uomo che à la coscienza del bene e del male, e che à libera scelta, vincerà sempre nella lotta della passione, s' egli non vorrà cedere all' impulso malvaggio, ch' è di biasimo e di pena . . . *merto di biasmo cape* (9), perchè di ritenerli in noi è la potestate (10), onde il Pòeta cantava di se medesimo: *E più lo ingegno affreno che io nol soglio: perchè non corra che virtù nol guidi, Sì che se stella buona, e mi-*

---

1) Inferno XXVIII. 41.

2) Parad. XIX. 77. — Purgat. XXV. 17. — Inferno XXIV. 120 — Purgat. X. 89. — Inferno V. 18. — Purgat. XXXI. 5. XXXVI. 122.

3) Parad. IV. 67. XX. 133. XIX. 79.

4) De Monarchia I. 13. — Purgat. VI. 150. — Parad. XIII. 112. XX. 133.

5) Purgat. XVII. 62.

6) Canzone I. 2.

7) Purgat. XVIII. 64.

8) Purgat. XIV. 75.

9) Purgat. XVIII. 60.

10) Purgat. XVIII. 72.

glior cosa mi à dato il ben che io stesso non m' invidi (1). I gradi della imputabilità in qualunque stato si valutano la ragion diretta della influenza che su lo stesso esercita, e la intelligenza e la volontà dell' agente, perchè quando l' argomento della mente è aggiunto al mal volere, che pur mal chiede, che cerca solo di nuocere (2), ed alla possa nessun riparo vi può far la gente (3). Se il dolo ed il danno costituiscono il reato, ne segue che dove tali estremi mancano le azioni *non sono imputabili*. Quindi può esservi mancanza d' imputabilità per *mancanza d' intelletto* (4), *per l' età* (5), *per la volontà* (6), *per libertà* (7), *per timore* (8) *e per necessità della pubblica difesa* (9).

6. Parlò del *tentativo* (10); e della *complicità* (11), *dei cambiamenti di gravezza in uno stesso reato* (12); della stessa materia *per effetto di diminuzione di circostanza* (13); *e per effetto di circostanze aggravanti* (14); della *recidiva* (15); della *reiterazione* (16): classificò i reati (17), distinguendo quelli *contro la religione* (18); *contro coloro, che divulgano le massime tendenti ad alterare i dogmi della religione* (19);

1) Inferno XXIV. 21. — Parad. IV. 73 e seguito. — Inferno XXI. 25 XIV. 50 IX. 22.

2) Purgat. V. 12.

3) Inferno XXXI. 55. XXVII 73. — Purgat. V. 112.

4) Purgat. XVII. 103.

5) Inferno XXXIII. 88.

6) Parad. XXXIII. 103.

7) Parad. V. 19.

8) Inferno XXI. 25. XVI. 50.

9) Inferno XXII. 45. XII. 87.

10) Inferno XXXI. 55.

11) Inferno XXX. 43. XXIX. 53. XXVIII. 97. XXIII. 108. XXVIII. 100. XXVII. 112. XXX. 58. XVIII. 40.

12) Inferno XI. 85.

13) Inferno V. 112. — Purgat. XVII. 121.

14) Inferno XII. 46. XXV. 25. XXX. 70.

15) Inferno I. 97.

16) Inferno V. 55. — Purgat. III. 118. X. 94.

17) Inferno XI. 22. III. 64. VII. 17. XI. 67.

18) Inferno XXIV. 127.

19) Inferno XXVIII. 28. X. 15. IX. 118.

contro la bestemmia (1); *contro i disturbatori delle divine funzioni* (2); parlò *dei reati contro lo Stato* (3), dividendoli in quelli che *attaccano la sicurezza esterna* (4), e di quelli *della sicurezza interna* (5); parlò de' *reati della calunnia, e della falsa testimonianza* (6). Ricordò *gli abusi dell' autorità privata,* di quelli cioè, della *concussione* (7), della *corruzione* (8): disse quali erano *i reati, contro la fede pubblica,* noverando tra essi *la falsità delle monete* (9), *la falsità de' metalli* (10), *il falso nelle scritture private* (11), *il falso morale* (12): ed in ultimo enumerò i *reati, che attaccano l' ordine delle famiglie,* che sono *l' adulterio* (13), *lo stupro* (14), ed il *lenocinio* (15); e quelli *contro i particolari,* cioè, degli *omicidii* (16), *dei furti* (17), e della *frode* (18).

7. Finalmente ci ricordò del *giuramento,* ove Ei dice: *Tutto m' offersi pronto* al suo servizio, con l' affermar che fa credere altrui (19), quali due versi si spiegano con l' altro, *ma se le tue parole or ver giurano* (20). Dante che sapeva trar profitto di tuttocciò che osservava nella circostante natura, sicchè la sua poesia è l' idealità del reale, seppe cavare anche

---

1) Inferno XIV. 46.
2) Inferno XIII. 119.
3) Inferno XI. 64.
4) Inferno XXXII. 22.
5) Inferno XXXIV. 55. XXXII. 67. XXXVIII. 107. XXIX. 35.
6) Inferno XXX. 91.
7) Inferno XXVI. 1. XXII. 81.
8) Inferno XXII. 43.
9) Inferno XXX. 70.
10) Inferno XXIX. 118
11) Inferno XXX. 37.
12) Paradiso II. 83.
13) Inferno V. 31.
14) Inferno XVIII. 88. XV. 123.
15) Inferno XVIII. 22. 64.
16) Inferno XII. 119.
17) Inferno XXV. 25.
18) Inferno XVII. 1.
19) Purgat. XXVI. 104.
20) Purgat. XXVI. 109.

dalla vista di un dannato a morte la similitudine: mi prese un gelo, *Qual prender suol Colui ch' a morte vada* (1).

Questi principii e massime ricordate dal nostro Poeta, restino scolpite nell'animo Tuo, diletto amico Francesco, ora ch' esordisci la nobile professione dell'Avvocheria, lo esercizio della quale ben di cuore ti auguro lunga e lusinghiera: - Restino pure impresse ai dotti Magistrati, e tutti, uniti con me, onoriamolo e salutiamolo con le medesime sue parole, che dirizzava al suo Condottiere Virgilio:

> O degli altri Poeti onore e lume
> Vagliami il lungo studio, e il grande amore
> Che mi àn fatto cercar lo tuo volume. (2)

Studiamolo: — il suo scrivere, quanto alle parole è identico con quel dei Toscani suoi contemporanei. Libero genio adopera stile proprio, tutto nerbo, e semplicità, con quelle parole rattenute, che dicono men che il Poeta non abbia sentito, ma fanno meglio intravedere l' infinito, acciocchè ne cerchiamo il senso in noi medesimi.

La forza e la concisione mai non fanno miglior prova, che nel suo poema, dove ogni parola tante cose riassume, dove in un verso si compendia un capitolo di morale, in una terzina un trattato di stile, in ara la fede cattolica, e in splendidi versi si risolvono le quistioni più astruse, come la generazione umana, e l'accordo tra previgenza di Dio, e la libertà dell'uomo.

Dante porge le bellezze più nuove della poesia moderna colla immaginazione antica, sposa l' inno di Pindaro, il carme di Tirteo, il giambo di Archiloco, eleva al cielo col suo genio, rimena alla terra co' suoi dolori.

E bellezza sua originale è quella rapidità di procedere. — Opera sul lettore non tanto quel ch'esprime, quanto per quel

---

1) Purgat. XX. 129. — Ariosto XXIII. 78. V. 32. XXI. 55. XXVIII. 19. X. 5. XXXVIII. 85. 86. 87.

2) Inferno I. 82.

che suggerisce; non tanto per le idee, ch' eccita direttamente, quanto per quelle che in folla vengono ad associarsi alle prime.

Primo genio dell'età moderna, Dante divinò quanti pensieri profondi, e quanta elevata poesia stessero latenti sotto alla scabra scorza del medio evo, sempre ideale, o tratti dalla lingua o dall' impero, dell' amore o della teologia, costringe a continuamente pensare, ed è sempre così da non potere andare confuso con altri. (1)

1) Cesare Cantù — Discorso nell' Accademia di Dante Alighieri in Catania — Anno I. - II. - pag. 171 - Anno 1882.